



**AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA  
AREA INTEGRAZIONE SOCIALE**

## **REGOLAMENTO**

### **LOCAZIONE POSTI AUTO PRESSO STRUTTURA ADIBITA A STUDENTATO UBICATA A MANTOVA IN VIA VOLTA N° 3**

ASPeF Azienda Servizi Persona e Famiglia, in seguito alla convenzione stipulata con il Comune di Mantova per la gestione dello stabile e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale destinati alla “Locazione temporanea”, ubicato in Mantova, Via Volta 3, mette a disposizione oltre agli alloggi, 10 posti auto all’interno dell’area cortiva dell’immobile e 27 garage posti nel seminterrato della medesima struttura.

Previo avviso da pubblicare sul sito, nella bacheca di ASPEF e all’ingresso della struttura di Via Volta, verrà stilata, in analogia alle procedure di locazione delle unità residenziali, delle domande che verranno presentate :

- da studenti di corsi universitari e post universitari, stagisti, borsisti, ricercatori, partecipanti a corsi di formazione o master è riservato un numero massimo di 80 posti letto;
- da soggetti aventi necessità abitative temporanee legate a contratti o rapporti di lavoro o formazione, quali in particolare lavoratori con contratto a tempo determinato; lavoratori soci di cooperative e dipendenti da imprese che contrattualmente non percepiscono indennità di missione per sedi di lavoro variabili, per soggetti che necessitano di periodi determinati di cura e assistenza, quali parenti di malati in cura presso ospedali o centri clinici, per altri soggetti aventi necessità di locazione ecc.
- da cittadini residenti nella città di Mantova
- da lavoratori il cui posto di lavoro sia nell’ambito territoriale della città di Mantova



**AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA  
AREA INTEGRAZIONE SOCIALE**

**ART.1.  
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO**

Possono accedere alla locazione temporanea di posti auto e garage le persone in possesso di uno dei seguenti requisiti:

1. Essere domiciliati in una delle unità residenziali dell'immobile destinato alla "Locazione temporanea", ubicato in Mantova, Via Volta 3;
2. Essere in possesso della residenza nella città di Mantova;
3. Essere impiegato in unità produttive la cui sede legale o operativa sia nell'ambito territoriale della città di Mantova.

**ART.2  
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

I soggetti che intendono accedere alla locazione temporanea devono inoltrare richiesta all'ente gestore dell'immobile presentando la documentazione comprovante i seguenti dati:

- a) Dati anagrafici;
- b) Codice fiscale;
- c) Permesso di Soggiorno per i cittadini non comunitari;
- d) Iscrizione al corso universitario;
- e) Contratto di lavoro;
- f) Certificato di residenza nel Comune di Mantova.

I dati di cui sopra possono essere autocertificati ai sensi e con le modalità previste agli Artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445

**ART.3  
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA**

L'attribuzione dei posti auto e dei garage verrà effettuata in base alla data di presentazione delle richieste, con priorità ai possessori del requisito 1 dell'art. 1 **sino ad esaurimento dei posti e dei garage disponibili.**

Entro 3 giorni dalla comunicazione di assegnazione del posto, i soggetti devono dare comunicazione scritta di accettazione per procedere alla stipula del contratto. In



**AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA  
AREA INTEGRAZIONE SOCIALE**

manca di detta comunicazione il soggetto si intende rinunciario.

L'assegnazione del posto auto e dei garage agli aventi diritto sarà strettamente vincolata alla partecipazione ad un *colloquio conoscitivo*. La non partecipazione al colloquio costituirà motivo di esclusione dall'eventuale assegnazione.

Il soggetto, accettando l'assegnazione del posto auto o del garage, si impegna ad osservare il regolamento interno della Struttura.

L'uso del posto auto e il garage è riservato esclusivamente all'assegnatario che non può concederne l'uso parziale o totale a nessuno, nemmeno temporaneamente, pena la decadenza del diritto.

Per motivi di sicurezza, non è possibile locare i garage posti nel seminterrato ad autoveicoli dotati di impianto GPL.

**ART. 4  
SERVIZI OFFERTI.**

La sottoscrizione del contratto di locazione del posto auto o del garage dà diritto alla disponibilità di chiavi d'accesso o telecomando per l'apertura del cancello.

**ART. 5  
DURATA DELL'ASSEGNAZIONE E PAGAMENTO CANONE**

La disponibilità del posto auto o del garage viene garantita ai possessori del requisito di cui al punto 1 dell'art. 1 per una durata pari a quella del contratto di locazione dell'unità residenziale.

In tutti gli altri casi la durata del contratto è di anni due, con facoltà di recesso previa disdetta da inoltrare ad ASPeF con raccomandata con ricevuta di ritorno almeno due mesi prima della data di recesso.

E' previsto un deposito cauzionale infruttifero, pari ad una mensilità, a garanzia degli obblighi derivanti dalla presa in consegna del posto auto o del garage che verrà restituito alla fine del rapporto contrattuale.

L'assegnazione del posto auto o del garage potrà essere in qualunque momento revocata nei confronti di coloro che risulteranno morosi nel pagamento del canone di locazione.

Il canone di locazione è calcolato, riscosso ed interamente trattenuto da ASPeF.



**AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA  
AREA INTEGRAZIONE SOCIALE**

Il canone massimo applicabile per l'anno 2011 per gli alloggi sarà il seguente:

**30,00 euro mensili** per i **garage** per coloro che sono domiciliati in una delle unità residenziali dell'immobile destinato alla "Locazione temporanea", ubicato in Mantova, Via Volta 3;

**40,00 euro mensili per i garage** per chi possiede i requisiti di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1;

**15,00 euro mensili** per il **posto auto** ubicato all'interno dell'area cortiva;

Il canone di locazione è comprensivo di tutte le voci e di tutte le spese riferite al servizio offerto.

**ART. 6  
PERDITA POSTO ALLOGGIO**

Il diritto ad usufruire del posto alloggio può decadere nei seguenti casi:

- 1) mancato utilizzo del posto auto o del garage protratto per oltre un mese, fatto salvo preavviso al gestore che deciderà a seconda dei casi;
- 2) mancato pagamento del canone;
- 3) perdita dei requisiti di accesso previsti dall'art. 1.

L'assegnatario che, per qualsiasi motivo, sia decaduto dal diritto di utilizzo del posto auto o del garage, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile dello Studentato, al pagamento del canone corrispondente al mese in corso.

**ART. 7  
DISDETTA**

La disdetta del posto alloggio dovrà pervenire in forma scritta, con le modalità concordate nel contratto di locazione.

Per informazioni ci si può rivolgere al Dr. Fabio Quadri n° 335-1406533.